

**Di seguito le FAQ inerenti al Bando SWICH, edizione 2024, con aggiornamento al 7 ottobre 2024 (FAQ 1.1..)**

**Si segnala che le domande e relative risposte sono state aggiornate alla luce degli elementi di integrazione introdotti nella nuova versione del Bando.**

## **1 Beneficiari ammissibili**

1.0 Come può un'impresa estera assolvere all'obbligo di apposizione di una firma digitale conforme alla vigente normativa italiana?

Nel caso di impresa estera il documento definitivo in pdf potrà essere firmato secondo una delle seguenti modalità:

- a) apposizione di idonea firma digitale da parte del legale rappresentante dell'impresa;
- b) apposizione di idonea firma digitale da parte di un soggetto delegato interno all'impresa;
- c) apposizione di idonea firma digitale da parte di un soggetto delegato NON interno all'impresa. In questo caso, oltre alla delega che conferisce il potere di firma al sostituto delegato, l'impresa dovrà allegare una copia del modulo di domanda firmato con firma autografa dal proprio legale rappresentate e corredato di documento di identità in corso di validità.

1.1 Associazioni, Fondazioni e Cooperative sono beneficiari ammissibili sul presente Bando?

Alla luce di quanto previsto dal Bando, sono considerati ammissibili le imprese e gli Organismi di Ricerca, indipendentemente dalla forma giuridica. Associazioni, fondazioni e cooperative possono pertanto partecipare, fermo restando che rientrino nella definizione di Impresa o di OdR ai sensi dell'Allegato 2 al Bando.

Inoltre, in base al ruolo e al coinvolgimento all'interno del progetto, le stesse possono anche configurarsi, come partner, anche nel ruolo di end user.

1.2 Sono ammesse le aziende individuali?

Sono considerate ammissibili sul bando le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica. Possono pertanto partecipare anche le ditte individuali, fermo restando il rispetto dei vincoli previsti dal bando per i singoli beneficiari e per il progetto nel suo complesso.

1.3 Cosa si intende per end user?

Per End User si intende un soggetto interessato a partecipare allo sviluppo del progetto in quanto potenziale futuro utilizzatore del prodotto/processo/servizio risultante dalle attività di ricerca e sviluppo e innovazione e non in quanto potenziale futuro produttore. In altre parole i risultati del progetto potranno contribuire all'accrescimento della competitività del soggetto End User in virtù dei miglioramenti in termini di efficienza ed efficacia delle proprie attività e non in virtù della possibilità di industrializzare, produrre e/o commercializzare direttamente il risultato del progetto di ricerca. Sono ammissibili soggetti End User che svolgano attività in una delle aree di specializzazione individuate dalla Strategia di specializzazione intelligente regionale e il cui ruolo e apporto al progetto sia debitamente motivato nella descrizione dello stesso e positivamente valutato. Gli elementi a supporto della configurazione di un soggetto con ruolo di end user dovranno essere forniti nel format di progetto/piano di sviluppo.

1.4 Aziende ospedaliere, asl ecc. sono considerati end-user o OdR?

Gli OdR corrispondono ad una tipologia di beneficiario ammissibile, mentre gli end user configurano un ruolo all'interno del progetto, alla stregua di capofila o partner di progetto. Tutti i soggetti beneficiari

potranno pertanto partecipare identificandosi come impresa/OdR in base alle definizioni presenti nell'Allegato 2 al Bando.

Qualora gli stessi svolgano il ruolo di end user, potranno partecipare con questa configurazione, specificando la natura privata o pubblica.

#### 1.5 In che termini una RTI può partecipare alla misura?

Se la rete d'impresa viene costituita dal raggruppamento ai fini della concessione, ciascuno soggetto in fase di presentazione della domanda dovrà rispettare i requisiti del bando (quindi avere anche un bilancio chiuso e approvato).

Se la rete, è già costituita, concorre alla presentazione della domanda come partner della compagine, e possono ricorrere le seguenti opzioni:

- In caso di Rete-Contratto, dovranno essere presentate tante domande quante sono le singole imprese aderenti alla Rete e, pertanto, ciascuna dovrà rispettare i requisiti del Bando;
- In caso di Rete-soggetto, dotata di una propria personalità giuridica, quest'ultima potrà presentare domanda unica e i requisiti di ammissibilità verranno verificati sulla rete stessa.
- In entrambi i casi di cui al precedente elenco riguardanti quindi la rete di impresa già costituita, con specifico riferimento alla collaborazione effettiva, la stessa potrà essere riconosciuta solo se nel raggruppamento sono presenti anche partner esterni alla Rete d'impresa.

#### 1.6 Cosa si intende per profilo istituzionale dell'OdR?

Per l'opportuno inquadramento del ruolo dell'Odr in termini di partecipazione nella veste di partner istituzionale, si tenga conto dei requisiti previsti dalla Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione per il finanziamento pubblico di attività non economiche degli organismi di ricerca stessi. A tale proposito, in particolare, si definiscono come attività istituzionali le attività di R&S svolte in maniera indipendente e volte all'acquisizione di maggiori conoscenze e di una migliore comprensione, inclusa la R&S collaborativa nel cui ambito un organismo di ricerca intraprende un'effettiva collaborazione, e l'ampia diffusione dei risultati della ricerca su base non esclusiva e non discriminatoria, ad esempio attraverso l'insegnamento, le banche dati ad accesso aperto, le pubblicazioni aperte o il software open source.

La partecipazione con tale profilo dovrà tradursi anche nell'opportuno riconoscimento della titolarità congiunta dei diritti sulla proprietà intellettuale, la cui regolamentazione verrà inserita all'interno del contratto (ATS, Contratto di rete, Consorzio...) che dovrà essere sottoscritto dal raggruppamento, ai sensi dei paragrafi 2.1a e 2.1 b del Bando.

#### 1.7 Cosa si intende per OdR con natura economica?

Si intende partecipazione alla compagine in veste di impresa, con esposizione di costi e riferimento conseguente alle intensità di aiuto previste e relative al dimensionamento e alle attività prestate in seno al progetto. (La partecipazione finalizzata alla fornitura di consulenza non si traduce nella partecipazione al partenariato.)

In tal caso, quindi, ai sensi di quanto disposto dalla definizione di OdR di cui all'allegato 2 al Bando, il finanziamento, i costi e i ricavi delle attività di natura economica sono oggetto di contabilità separata e si distinguono dalla finalità principale dell'Organismo stesso, consistente nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca e/o sviluppo o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione e il trasferimento di conoscenze.

La partecipazione con tale profilo dovrà tradursi anche nell'opportuno riconoscimento della titolarità dei diritti sulla proprietà intellettuale spettanti alle parti, tenuto conto degli apporti di ciascuno all'attività inventiva, la cui regolamentazione verrà inserita all'interno del contratto (ATS, Contratto di

rete, Consorzio...) che dovrà essere sottoscritto dal raggruppamento, ai sensi dei paragrafi 2.1a e 2.1b e del Bando.

#### 1.8 Quante domande possono essere presentate da ciascun soggetto richiedente?

Il numero massimo di domande è pari a 2 con riferimento allo sportello che aprirà il 30 settembre, applicato a tutti i soggetti richiedenti (compresi gli end user e gli OdR che partecipano con natura economica), indipendentemente dal ruolo che ricoprono e dalla Linea di Intervento o categoria progettuale, fatta eccezione per gli OdR che partecipino con profilo istituzionale (per i quali non vige alcuna limitazione sul numero di domande) e per i soggetti che rientrano in una delle 2 seguenti fattispecie (i quali potranno presentare fino a 4 domande):

- la terza e quarta domanda si riferiscono a un progetto proposto da un Partenariato da costituirsi da imprese associate ai Poli di Innovazione;
- la terza e quarta domanda si riferiscono a un Progetto che valorizzi le sinergie tra fondi unionali e tra fondi unionali e fondi nazionali

#### 1.9 Un beneficiario che non abbia l'ATECO primario (o prevalente) tra quelli esclusi dall'Allegato 4 è ammissibile?

Sì, fermo restando che tutti i partner (se proposta in collaborazione) e l'oggetto del progetto rispettino le altre previsioni di cui all'Allegato 4 in tema di attività escluse ai sensi dei Regolamenti (UE) 2021/1058, 651/2014 e 2021/523, nonché dal DNSH.

#### 1.10 Un beneficiario che abbia l'ATECO primario (o prevalente) tra quelli esclusi, ma la cui attività di progetto rientri nelle ipotesi consentite dall'Allegato V, punto B) del Regolamento FondInvestEU, come indicate nell'Allegato 4, è ammissibile?

Sì, solo se l'attività oggetto del progetto rientra nelle ipotesi consentite dal Regolamento Fondo InvestEU e purché siano rispettate le altre previsioni in tema di attività escluse ai sensi dei Regolamenti (UE) 2021/1058 e 651/2014, nonché dal DNSH inserite nell'Allegato 4.

#### 1.11 Sono ammissibili imprese agricole e industrie di trasformazione appartenenti al settore della produzione primaria dei prodotti agricoli indicati nell'Allegato I del TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA?

Sono ammissibili soggetti appartenenti al settore di produzione primaria di prodotti agricoli, a condizione che la loro partecipazione al progetto, nell'ambito di un partenariato, contribuisca allo sviluppo di risultati/prodotti di natura industriale, non ricompresi tra quelli elencati nell'Allegato I del TCE2 oggetto della politica agricola comune. Qualora invece in esito al progetto fosse previsto esclusivamente un miglioramento o un'innovazione di prodotti agricoli di cui all'Allegato I, il progetto non potrà ricevere sostegno sul bando in oggetto e dovrà indirizzarsi ad altri strumenti più propri della politica agricola. Si specifica, altresì, che il bando non vieta che a monte del progetto finanziato ci sia anche un'attività di ricerca volta a individuare ed eventualmente migliorare un prodotto di partenza ricompreso tra quelli elencati nell'Allegato I del TCE2; tuttavia questa fase a monte non potrà essere oggetto di finanziamento, cosa invece possibile per le altre fasi a valle che si concentrano sulla realizzazione del risultato/prodotto di natura industriale.

#### 1.12 Un OdR può partecipare su uno stesso progetto sia in qualità di partner che di fornitore?

Su uno stesso progetto la partecipazione come partner o fornitore è da intendersi alternativa. A titolo esemplificativo, con riferimento agli Atenei, nel bando si precisa che, all'interno di uno stesso progetto, non è consentita la contestuale partecipazione di uno stesso dipartimento in qualità di partner e di fornitore. A titolo esemplificativo, in un progetto, 2 dipartimenti A e B dello stesso OdR potranno configurarsi l'uno come partner e l'altro fornitore, o entrambi come partner o come fornitori.

## 2 Caratteristiche progetti

2.1 Come viene calcolato il numero di domande e il relativo limite per le imprese appartenenti ad uno stesso gruppo societario?

Il limite sul numero di domande viene calcolato sul singolo soggetto richiedente e non in relazione al gruppo societario.

2.2 Come si deve intendere la fattispecie di “Partenariato da costituirsi da imprese associate ai Poli di Innovazione”, al fine di dare seguito alla possibilità di presentare più di due domande di agevolazione o di richiedere la premialità in termini di valutazione?

Tale fattispecie riguarda l'intero partenariato ad esclusione degli OdR. Tutte le imprese facenti parte della compagine di progetto dovranno essere associate o dovranno associarsi a Poli di Innovazione anche differenti fra loro, alla luce delle eventuali differenti competenze e dei diversi ambiti di business.

2.3 Sulle Linee 1.a e 2.b in quale caso sarà possibile richiedere la maggiorazione del 15% per la diffusione dei risultati della ricerca?

E' possibile richiedere la maggiorazione del 15% per la diffusione dei risultati della ricerca solo in caso di presentazione della domanda da parte di un singolo proponente, corredata dall'Allegato Q - Piano di disseminazione divulgazione. L'eventuale collaborazione con un OdR, su entrambe le categorie progettuali, non consente il rispetto del requisito previsto.

2.4 Qual è il numero minimo di partecipanti sulla categoria 1.b?

La categoria 1.b prevede solo progetti presentati da imprese ed eventuali organismi di ricerca ed end user esclusivamente in forma collaborativa nell'ambito di partenariati estesi. Ne consegue che debbano essere presenti almeno 2 imprese nel rispetto dei requisiti di collaborazione effettiva ed indipendenza di cui al paragrafo 2.1.b del Bando e fermo restando la coerenza con la specifica categoria progettuale, che ha l'obiettivo di finanziare proposte di taglio medio-alto in funzione di sfide ed obiettivi di elevata complessità e di maggior respiro strategico, con rilevanti ricadute per il territorio, che coinvolgano raggruppamenti estesi (a differenza delle partnership circoscritte di 2-5 partner di cui alla categoria 1.a).

La natura della compagine e le motivazioni alla base della partecipazione dei partner, nella configurazione descritta nell'Allegato B - Format di progetto, saranno oggetto di valutazione come indicato nell'Allegato 5 – GRIGLIA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE e di PREMIALITÀ con particolare riferimento al criterio E.2.

2.5 Qual è il numero minimo di partecipanti sulla categoria 2.a?

La categoria 2.a prevede solo progetti presentati, esclusivamente in forma collaborativa, da imprese ed eventuali organismi di ricerca (con riferimento al profilo istituzionale o economico) ed end user, nell'ambito di partenariati numericamente più o meno estesi, comunque non superiori a 10 partner.

Ne consegue che debbano essere presenti almeno 2 imprese nel rispetto dei requisiti di collaborazione effettiva ed indipendenza di cui al paragrafo 2.1.b del Bando e fermo restando la coerenza con la specifica categoria progettuale, che ha l'obiettivo di finanziare progetti che configurino a valle un progetto di valorizzazione dei risultati della ricerca che coinvolga tutti i partner, con il fine ultimo di supportare la costruzione di nuove filiere/catene del valore/supply chain o il rafforzamento di quelle esistenti. Si rimanda per maggiori dettagli sul concetto di filiera a quanto disposto all'Allegato 2 al Bando.

La natura della compagine e le motivazioni alla base della partecipazione dei partner, nella configurazione descritta nell'Allegato B - Piano di sviluppo, saranno oggetto di valutazione come indicato nell'Allegato 5 – GRIGLIA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE e di PREMIALITÀ con particolare riferimento al criterio E.

2.6 In caso di progetto presentato in collaborazione, possono partecipare più aziende dello stesso gruppo?

La partecipazione di aziende appartenenti allo stesso gruppo è ammissibile, fermo restando quanto previsto rispetto ai requisiti di indipendenza (ai sensi di quanto indicato nell'Allegato 2 al Bando, nonché dell'Allegato 1 del Reg. (UE) 651/2014 con riferimento alle imprese autonome e all'art. 2359 c.c.) e collaborazione effettiva previsti dal paragrafo 2.1.b del Bando. Si rimanda, per ulteriori dettagli, alla specifica voce "Indipendenza" contenuta nell'Allegato 2 – Definizioni del Bando.

Si segnala inoltre che la collaborazione non potrà essere riconosciuta se la partnership è composta unicamente da aziende appartenenti allo stesso gruppo.

2.7 Il rispetto del principio DNSH si riferisce unicamente alle attività oggetto di progetto o anche al prodotto/processo finale in caso di futura industrializzazione?

Il rispetto del principio del DNSH deve essere dimostrato sia con riferimento alle attività progettuali che ai risultati ottenuti con lo stesso, ai sensi di quanto disposto dal paragrafo 2.5 del Bando.

2.8 Nel caso di progetti in raggruppamento, ogni WP deve essere associato ad un solo partner di progetto?

No, ciascun WP può vedere il coinvolgimento di più partner del progetto. In tal caso, all'interno dell'Allegato C (foglio 3) potranno essere inserite ulteriori righe al fine di dare evidenza del coinvolgimento di ciascun soggetto.

### **3. Sostenibilità beneficiario**

3.1. Una startup creata nell'anno non può partecipare vista l'assenza di un bilancio chiuso?

Si conferma che i beneficiari possono partecipare solo se possiedono almeno un bilancio chiuso ed approvato, fatta salva l'ipotesi in cui l'impresa derivi da un'operazione societaria come meglio definita e precisata nel bando al par. 2.1.b "Iscrizione al registro delle imprese e possesso di bilanci". Si segnala, in ogni caso, che, nell'arco della programmazione FESR 2021/2027, per le start up sono state attivate altre misure dedicate con criteri e requisiti rispondenti a differenti finalità.

### **4 Spese ammissibili**

4.1 Sulla Linea 2 è ammissibile un piano di spesa che esponga solo spese per "Aiuti per progetti di ricerca e sviluppo" (art. 25)?

Sì, fermo restando che la categoria sostiene attività di ricerca, sviluppo e innovazione in fase avanzata, per le quali sia pertanto già stato acquisito un solido presupposto di R&S o un risultato di ricerca qualificata.

4.2 Sulla Linea 2, è ammissibile un piano di spesa che esponga solo spese per "Aiuti all'innovazione a favore delle PMI" (art. 28) e/o "Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione" (art. 29)?

No, sulla Linea 2, indipendentemente dalla categoria progettuale, devono obbligatoriamente essere espese spese sull'art. 25, per un importo minimo pari all'80% del totale dei costi ammissibili.

#### 4.3 Quali forme contrattuali può stipulare un ODR per assumere il personale necessario alla ricerca?

Premesso che laddove sia presente un OdR all'interno del progetto (sia come partner che come fornitore) è necessario motivare le esigenze che hanno portato al coinvolgimento dell'organismo stesso, facendo emergere chiaramente le proprie competenze e dando altresì evidenza delle strutture impiegate e delle figure professionali coinvolte, nonché del ruolo che i singoli profili ricopriranno nella realizzazione delle attività di ricerca, qualora necessario l'organismo potrà avvalersi dei supporti esterni che si renderanno necessari, fermo restando quanto previsto all'art. 4.1 della Guida Unica alla Rendicontazione dei Costi sul PR FESR 21/27, cui si rimanda per i dettagli, e che stabilisce anche le forme contrattuali considerate ammissibili per le spese di personale.

#### 4.4 Sono ammissibili fornitori che non abbiano sede in Piemonte?

Sì, non ci sono vincoli territoriali per i fornitori, fermo restando la verifica del progetto in sede di istruttoria in ordine al rispetto dell'obiettivo principale della misura volto a sostenere sul territorio piemontese attività di RSI e relative ricadute.

#### 4.5 Da quando sono ammissibili le spese?

Ai fini del rispetto dell'effetto di incentivazione, sono ammissibili spese sostenute dopo la presentazione della domanda. A tal proposito, si segnala che sulle fatture sarà necessario apporre il Codice Unico di Progetto (CUP).

#### 4.6 Come ottengo il CUP da inserire sulle fatture/documenti di spesa ai fini della loro ammissibilità?

Per l'ottenimento del CUP si rimanda all'apposito documento denominato "CUP – Modalità di gestione" pubblicato nelle pagine di Regione e Finpiemonte dedicate al Bando SWICH.

#### 4.7 Come si calcolano le spese di personale per gli end user?

Alle spese di personale per gli end user si applicano le opzioni di semplificazione dei costi definite nella misura di € 35,49 l'ora per le imprese e di € 41,41 l'ora per gli OdR, a seconda della natura dell'end user stesso, riconducibile alla categoria di impresa o di OdR.

#### 4.8 Quali spese sono ammissibili per l'end user?

L'end user può esporre tutte le voci di spesa, nel rispetto dei limiti eventualmente indicati dal paragrafo 2.8 del Bando, ad eccezione delle spese per servizi di consulenze, che non sono mai ammissibili per questa tipologia di beneficiario.

## 5 Premialità e apprezzamento

#### 5.1 Tra gli elementi di apprezzamento, nel bando, sono citate le Assunzioni in apprendistato in alta formazione e ricerca. Tra i percorsi accademici previsti, rientra anche il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore?

Sì conferma che, come esplicitato al par. 2.3 del bando, laddove il riferimento sia alle assunzioni in apprendistato in alta formazione e ricerca si debba intendere sempre ricompreso anche il percorso accademico finalizzato al conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore.